



Deliberazione Esecutivo n. 18 del 20 marzo 2009

Oggetto: Azioni a sostegno della fuoriuscita di nuclei familiari dagli affittacamere: progetto via della Chiesa – individuazione criteri per la scelta dei beneficiari quantificazione quota compartecipazione.

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Gianluca Paolucci	membro	X	<input type="checkbox"/>

Allegati p.i: 1

Allegati semplici:

Publicato all'Albo Pretorio
Dal
Al

L'Assessore Proponente:
Il Presidente
Graziano Cioni

Ufficio Proponente:
P.O. Accoglienza e Inclusione Sociale
Dott.ssa Giovanna Marandino

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L.

Lì, 19 marzo 2009

Il Dirigente
Dr. Alessandro Salvi

Il Direttore
Dr. Riccardo Poli

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

VISTA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 12/12/2007: "Approvazione indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute 2008-2010"

VISTA la propria precedente delibera n.59, del 22 dicembre 2008, con la quale:

- si approva il progetto con il quale l'Opera Madonnina del Grappa mette a disposizione del Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale, n. 2 appartamenti, destinati a civile abitazione, posti in Via della Chiesa, n.23, in grado di ospitare n. 12 persone, per destinarli all'accoglienza di n.2 nuclei familiari attualmente inseriti presso gli affittacamere, predisponendo idoneo progetto finalizzato a creare le condizioni per una soluzione abitativa autonoma e per una integrazione sociale, culturale e lavorativa;

- si approva lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Firenze e l'Opera Madonnina del Grappa;
- si stabilisce una compartecipazione degli utenti ai costi del progetto, rinviando a successivo provvedimento la quantificazione della stessa;

RITENUTO di quantificare in 150 Euro mensili la quota fissa di compartecipazione dovuta da ciascun nucleo beneficiario del progetto e di stabilire che ciascun nucleo dovrà rimborsare le somme relative alle utenze (luce, acqua e gas), da versarsi secondo modalità specificate nel Patto Contratto, allegato al presente provvedimento, che disciplina i rapporti fra i nuclei beneficiari del progetto e il Comune di Firenze;

RILEVATA la necessità di definire appositi criteri per la individuazione dei nuclei familiari beneficiari di tale intervento;

PRESO ATTO che nel corso di un incontro fra referenti della Direzione Sicurezza Sociale e della Direzione Decentramento /SIASST è stato valutato che il criterio prevalente debba essere individuato nell'ottimizzazione del rapporto fra la capacità alloggiativa della struttura di via della Chiesa e il numero dei componenti i nuclei familiari; privilegiando fra i nuclei in oggetto, i due che risultano composti da più membri; a scalare, per quanto concerne gli altri nuclei, a parità di numero componenti il criterio è quello della minore età dei figli;

DATO ATTO che, causa il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione, la struttura sarà disponibile a partire dal 1 aprile anziché dal 1 febbraio e, pertanto, la decorrenza della convenzione viene fissata al 1 aprile 2009;

DATO ATTO che tutti gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, saranno adottati successivamente dalla Direzione Sicurezza Sociale – Servizio Marginalità e Inclusione Sociale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma I del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto n.267);

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di quantificare in 150 Euro mensili la quota fissa di compartecipazione dovuta da ciascun nucleo beneficiario del progetto e di stabilire che ciascun nucleo dovrà rimborsare le somme relative alle utenze (luce, acqua e gas), da versarsi secondo modalità specificate nel Patto Contratto, allegato al presente provvedimento, che disciplina i rapporti fra i nuclei beneficiari del progetto e il Comune di Firenze;
- 2) di stabilire che il criterio prevalente per la scelta dei nuclei beneficiari debba essere individuato nell'ottimizzazione del rapporto fra la capacità alloggiativa della struttura di via della Chiesa e il numero dei componenti i nuclei familiari, privilegiando fra i nuclei in oggetto, i due che risultano composti da più membri; a scalare, per quanto concerne gli altri nuclei, a parità di numero componenti il criterio è quello della minore età dei figli;
- 3) di dare atto che la decorrenza della convenzione con l'Opera Madonnina del Grappa è

differita al 1 aprile 2009;

- 4) di dare atto che tutti gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, saranno adottati successivamente dalla Direzione Sicurezza Sociale – Servizio Marginalità e Inclusione Sociale;

Allegato

PATTO CONTRATTO

Fra il Comune di Firenze e il Sig....., Capo Famiglia del sottoindicato nucleo familiare

CF nato a....., il.....
CG/cv nata a....., il.....
FG nato a....., il.....
FG nato a....., il.....
FG nato a....., il.....
FG nato a....., il.....

Il Comune di Firenze, avvalendosi dell'Opera Madonnina del Grappa, fornisce al suddetto nucleo familiare, per il periodo di anni uno, a partire dal....., i seguenti servizi:

1. servizio di accoglienza nell'unita abitativa posta in Firenze, via della Chiesa n.23;
2. servizi di orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.);
3. Inserimento dei minori nella scuola materna o scuola dell'obbligo;
4. orientamento legale, segretariato sociale, mediazione sociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio.

l'Ospite si impegna a:

1. utilizzare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. versare, utilizzando apposito bollettino di c.c. postale, entro il di ogni mese la somma di €150,00, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dal Comune di Firenze per i servizi di cui sopra;
3. rimborsare, utilizzando apposito bollettino di c.c. postale, al Comune di Firenze le somme relative alle utenze (luce, acqua e gas), che saranno di volta in volta comunicate;
4. rispettare i termini del progetto individualizzato di inserimento concordato con l'Opera Madonnina del Grappa al momento dell'ingresso nell'appartamento;
5. lasciare liberi i locali entro e non oltre il termine di validità del presente patto contratto;
6. a fare entrare in qualunque momento nell'appartamento funzionari comunali con il compito di verificare lo stato di manutenzione e le condizioni igienico sanitarie;
7. a rispettare il regolamento interno predisposto dall'Opera Madonnina del Grappa.

Inoltre, l'ospite è responsabile di tutti i danni che potessero derivare all'unità immobiliare dall'uso al quale è adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dall'uso dell'unità immobiliare e di ogni annesso e connesso comunque assegnato a completamento della stessa.

Dichiara altresì di essere stato informato e di accettare e autorizzare l'immissione e il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, nella Banca Dati del Servizio centrale per finalità istituzionali.

Sono causa di fuoriuscita dal progetto e, quindi di rilascio dei locali, senza oneri e responsabilità per il Comune di Firenze:

- ❑ il mancato rispetto dei termini del progetto individualizzato di inserimento concordato con l'Opera Madonnina del Grappa al momento dell'ingresso nell'appartamento;
- ❑ il mancato pagamento della quota mensile entro il di ogni mese e delle somme relative alle utenze;
- ❑ il mancato rispetto di tutte le altre regole del presente Patto Contratto, ivi compreso il regolamento interno predisposto dall'Opera Madonnina del Grappa.

La fuoriuscita dal progetto è disposta dal Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale anche su segnalazione dall'Opera Madonnina del Grappa e sarà notificata a mezzo raccomandata A/R.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Beneficiario

.....

Il Responsabile del Progetto
per Il Comune di Firenze

Opera Madonnina del Grappa
Il Responsabile del Progetto

.....